

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale, di annullare gli atti di cui è causa [gli allegati della decisione 2014/776/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 ⁽²⁾, nonché l'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio ⁽³⁾ e l'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio ⁽⁴⁾ (come modificati, rispettivamente, dall'articolo 1 della decisione 2014/776/PESC e dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014)], nella parte in cui indicano la ricorrente come entità soggetta a misure restrittive ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, di condannare al risarcimento dei danni alla reputazione da essa subiti per effetto degli atti del Consiglio, e di condannare il Consiglio a rifondere le spese da essa sostenute nel primo e nel secondo grado di giudizio.

La ricorrente deduce i seguenti due motivi a sostegno della sua affermazione che la sentenza del Tribunale sia erronea in diritto, e che la Corte di giustizia dovrebbe annullarla e statuire a sua volta sulla controversia.

Il primo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di dichiarare che il Consiglio non ha rispettato un requisito procedurale essenziale e/o ha commesso un manifesto errore di valutazione quando ha adottato la decisione di inserire nell'elenco la SUT (Sharif University of Technology), in quanto ha omesso di seguire il procedimento decisionale che era obbligatorio.

Il secondo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il criterio del «sostegno» al governo dell'Iran di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione del Consiglio 2010/413/PESC (come modificata) a all'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 (come modificato), sul quale il Consiglio si è basato al fine di giustificare l'indicazione della ricorrente come entità soggetta a misure restrittive, e, per l'effetto, avrebbe erroneamente concluso che gli elementi di prova prodotti dal Consiglio corroboravano l'inserimento della ricorrente nell'elenco.

⁽¹⁾ Decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 325, pag. 19).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 325, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 15 luglio 2016 — T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d. o.o (attualmente in situazione di insolvenza)/Republika Slovenija

(Causa C-396/16)

(2016/C 335/57)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o (attualmente in situazione di insolvenza)

Convenuta: Republika Slovenija

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la riduzione delle obbligazioni ai sensi di un concordato preventivo omologato con decreto passato in giudicato di cui al procedimento principale debba essere considerata come un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo della detrazione dell'IVA a monte, ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva IVA ⁽¹⁾, oppure come una situazione diversa, in cui la detrazione è inferiore o superiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto, ai sensi dell'articolo 184 della direttiva IVA.
- 2) Se la riduzione delle obbligazioni ai sensi di un concordato omologato con decreto passato in giudicato di cui al procedimento principale debba essere considerata come un mancato pagamento (parziale) ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 2, primo comma, della direttiva IVA.
- 3) Se lo Stato membro, tenendo conto dei requisiti di chiarezza e di certezza delle situazioni giuridiche imposti dal legislatore dell'Unione e dalla disposizione dell'articolo 186 della direttiva IVA, al fine di esigere una rettifica della detrazione nel caso di mancato pagamento totale o parziale, come consente l'articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva, debba disciplinare specificamente, nella normativa nazionale, le ipotesi di mancato pagamento, ovvero includervi il concordato omologato passato in giudicato (qualora esso rientri nel concetto di mancato pagamento).

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).